

**DELIBERA N. 7/12/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' BT ITALIA S.P.A. PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 3 E 4,  
DELLA DELIBERA N. 96/07/CONS PER NON AVER COMUNICATO  
L'ELENCO DELLE OFFERTE  
(PROC. SANZ. N. 47/11/DIT)**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante "Modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2007 e successive modifiche;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 47/11/DIT del 10 ottobre 2011, notificato alla parte in data 13 ottobre 2011, con il quale veniva contestata alla società BT Italia S.p.A. la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4, della delibera n. 96/07/CONS, in combinato disposto con l'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver comunicato alla casella di posta elettronica dell'Autorità [pianitariffari@agcom.it](mailto:pianitariffari@agcom.it) l'indirizzo internet [www.btmobileprepaid.it](http://www.btmobileprepaid.it), relativo ai nuovi piani tariffari introdotti dall'azienda sul mercato dei servizi di rete mobile di tipo prepagato, dal quale sia possibile reperire tutte le informazioni commerciali concernenti tali offerte commerciali, e per non aver pubblicato sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla "home page", l'elenco delle offerte vigenti,

condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la nota dell'11 novembre 2011 (prot. n. 63478 del 16 novembre 2011) con la quale la società interessata ha prodotto le proprie controdeduzioni ed osservazioni in merito ai fatti oggetto di accertamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Deduzioni della società BT Italia S.p.A.**

La società BT Italia S.p.A., nella memoria difensiva trasmessa, ritiene che la contestazione dell'Autorità sia ingiustificata per i seguenti motivi:

- 1) in via del tutto preliminare, la società evidenzia che il procedimento avviato nei suoi confronti sia invalido per inosservanza delle prescrizioni di cui alla legge n. 241/1990 e, in particolare, dei principi di "buon andamento", "imparzialità", "correttezza" e "buona fede", in quanto l'Autorità avrebbe quantomeno dovuto comunicare l'esigenza di ricevere chiarimenti, in ordine al comportamento tenuto da BT Italia S.p.A., prima di contestarle qualsivoglia violazione specifica;
- 2) le informazioni che la società avrebbe ommesso di pubblicare sul proprio sito alla sezione "Piani Tariffari", risultano presenti, già a partire dal 20 settembre 2011, nella sezione "Documenti utili" e, pertanto, non si può sostenere la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della delibera n. 96/07/CONS;
- 3) le schermate scaricate dal sito [www.btmobileprepaid.it](http://www.btmobileprepaid.it) ed allegate, in maniera incompleta, alla relazione dell'Ufficio qualità, servizio universale e rapporti con le associazioni del 20 settembre 2011, prot. 1173/11/DIT, riportano graficamente il dettaglio della struttura delle offerte sottoscrivibili e delle opzioni e promozioni ad esse collegate ed i costi dei diversi servizi, diversamente da quanto contestato dall'Autorità nell'atto di contestazione, e relativo verbale di accertamento, n. 47/11/DIT;
- 4) la società, nei giorni immediatamente successivi alla notifica dell'atto di contestazione, ha provveduto, secondo buona fede, a comunicare all'indirizzo di posta elettronica [pianitariffari@agcom.it](mailto:pianitariffari@agcom.it) l'indirizzo internet [www.btmobileprepaid.it](http://www.btmobileprepaid.it) dal quale è possibile reperire tutte le informazioni commerciali concernenti le proprie offerte attive e sottoscrivibili;
- 5) nell'atto di contestazione n. 47/11/DIT la condotta tenuta dalla società viene considerata sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 mentre la delibera n. 96/07/CONS, all'articolo 6, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

## II. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla Società non sono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- a) in ordine alla prima eccezione sollevata dalla società BT Italia S.p.A., si osserva che i principi di “buon andamento”, “imparzialità”, “correttezza” e “buona fede” enunciati nella legge n. 241/1990 non possono ritenersi violati per l’asserita omissione di comunicazioni e/o avvisi che l’Amministrazione precedente avrebbe dovuto trasmettere, *medio tempore*, alla suddetta società prima del’avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto BT Italia S.p.A. è, di certo, da tempo operante nel mercato delle comunicazioni elettroniche e, pertanto, ben a conoscenza delle prescrizioni contenute nella delibera n. 96/07/CONS di cui si è contestata la violazione con l’atto di accertamento n. 47/11/DIT;
- b) la circostanza che, come evidenziato dalla società BT Italia S.p.A., le informazioni di cui all’articolo 3, comma 3, della citata delibera fossero presenti nella sezione “Documenti utili”, peraltro non in versione aderente ai prospetti allegati alla delibera n. 96/07/CONS, invece che nell’apposita sezione “Piani Tariffari”, non soddisfa le esigenze di trasparenza, nonché di immediatezza di acquisizione di informazioni, contemplate dalla legge 31 gennaio 2007, n. 7 di cui la delibera n. 96/07/CONS costituisce attuazione. In particolare, la *ratio* della pubblicazione delle informazioni tariffarie con determinate modalità, disciplinata dalla normativa in questione, consiste nel favorire al massimo la comparabilità e la concorrenza delle offerte al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza, da parte dell’utente finale, dei prezzi connessi al singolo servizio offerto;
- c) la Società pur avendo provveduto, a seguito della notifica dell’atto di contestazione n. 47/11/DIT, alla pubblicazione sul portale [www.btmobileprepaid.it](http://www.btmobileprepaid.it) dell’elenco relativo alle offerte commerciali vigenti, non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla condotta omissiva assunta sino all’avvio del procedimento sanzionatorio;
- d) l’eccezione riferita al mancato rispetto dell’articolo 6, della delibera n. 96/07/CONS, quale parametro di riferimento per il presidio sanzionatorio da applicare alla fattispecie in esame, va respinta in quanto la successiva delibera n. 302/07/CONS del 6 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 4 agosto 2007, ha sostituito il previgente testo dell’articolo 6 con il seguente: “*Alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applica l’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.*”

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, avendo accertato che la società BT Italia S.p.A., come meglio precisato in motivazione, non ha fornito alcuna giustificazione valida in merito alla violazione contestata in sede di avvio del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la mancata pubblicazione sul sito aziendale del dettaglio delle tariffe ha comportato una carenza di trasparenza e pubblicità e, conseguentemente, una scarsa informativa per i consumatori. Tale condotta ha implicato, tra l'altro, la non inclusione della società BT Italia S.p.A., quale fornitore di servizi di telefonia mobile, nell'elenco contenuto nel sito istituzionale dell'Autorità nella pagina riservata alla "Tutela dell'utenza e condizioni economiche di offerta" determinando, in tal modo, un ulteriore danno in termini di trasparenza tariffaria e informativa agli utenti;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti conseguenti alla violazione commessa, va tenuto conto che la Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio ha provveduto a pubblicare tutte le informazioni di dettaglio prescritte dalla delibera n. 96/07/CONS;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società BT Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la puntuale e corretta applicazione della normativa in materia di trasparenza tariffaria e tutela degli utenti;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### **ORDINA**

alla società BT Italia S.p.A., con sede in Via Tucidide, n. 56 - 20134 Milano, di pagare la somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) quale sanzione amministrativa

irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

### **INGIUNGE**

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 7/12/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 7/12/CONS".

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

Roma, 11 gennaio 2012

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola